

REGOLAMENTO (CE) N. 266/97 DELLA COMMISSIONE**del 14 febbraio 1997****recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 13,considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 135/97⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine;

considerando che il citato regolamento (CE) n. 135/97 ha ridotto a 30 giorni la durata di validità dei titoli di esportazione per l'insieme dei prodotti del settore delle carni bovine;

considerando che tali termini risultano troppo esigui per alcuni prodotti del settore e che occorre fissare a 75 giorni la durata di validità dei titoli per i bovini vivi, le preparazioni e le conserve;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1445/95 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il titolo è valido:

— 75 giorni per i prodotti di cui ai codici NC 0102 e 1602,

— 30 giorni per gli altri prodotti,

a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione richiesti a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.⁽³⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.⁽⁴⁾ GU n. L 24 del 25. 1. 1997, pag. 14.